



N. 344 9932

Il Ministro dell' Economia e delle Finanze

VISTO il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n.1760 e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

VISTA la legge 9 maggio 1975, n. 153 e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell'agricoltura;

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia";

VISTA la delibera del CICR in data 3 marzo 1994, e successive modificazioni, recante "Revisione del sistema di determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato";

VISTO il decreto del Ministro del Tesoro del 21 dicembre 1994, recante "Nuovi criteri per la determinazione dei tassi di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato ai sensi di varie disposizioni legislative";

SENTITA la Banca d'Italia;

ATTESA la necessità di determinare, per l'anno 2019, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per l'effettuazione delle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento;

DECRETA :

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle Banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento è fissata, per l'anno 2019, come appresso:

1,18% per i contratti condizionati stipulati nel 2019;

1,18% per i contratti definitivi stipulati nel 2019 e relativi a contratti condizionati stipulati fino al 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma 14 MAGGIO 2019

Giovanni Tria

